

FONDAZIONE "VITA E SALUTE"

Regolamento interno

Premessa

La Fondazione Vita e Salute è una Fondazione che svolge principalmente attività di promozione della salute, della persona e dell'ambiente.

L'attività della fondazione è disciplinata dallo statuto attualmente vigente, composto da n 19 articoli.

Scopo del presente regolamento interno è quello di disciplinare alcuni aspetti operativi della vita della fondazione, integrando la disciplina generale dettata dallo statuto.

Il presente regolamento è stato redatto e sottoposto a delibera del consiglio amministrazione come da art. 8 dello statuto sociale e rimane in vigore finché non venga abrogato o modificato da una successiva delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 1 - Finalità

Svolge la sua attività istituzionale attraverso:

- produzione di editoria divulgativa scientifica (strumenti off line ed on line di qualsiasi tipologia) mirata al benessere generale della persona;
- attiva e sostiene campagne che favoriscono azioni o ricerche che hanno come fine la salute ed il benessere psico-fisico della persona (campagne di lotta al fumo, nei progetti di educazione alla salute alimentare e sugli stili di vita)
- attiva iniziative di prevenzione e cura di patologie legate a dipendenza o scorretti stili di vita
- lotta contro ogni tipologia di dipendenza, ed attiva azioni di sostegno dirette o indirette a favore di persone in evidente stato di bisogno
- agisce in network con altre realtà pubbliche o private per il compimento della propria mission anche attraverso la creazione di partnership nazionali ed internazionali
- collabora attivamente nei territori attraverso la presenza della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, in particolare con i relativi dipartimenti salute

Art. 2 - Il Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione convoca ogni 5 anni i volontari in una riunione plenaria con lo scopo di aggiornare i presenti sui risultati ottenuti dal mandato amministrativo, orientarli rispetto le strategie in atto e progetti futuri oltre che richiedere al comitato stesso l'individuazione di un loro referente che possa rappresentarli in cda con diritto di voto (art.7 statuto sociale). La convocazione del comitato dei volontari avviene via mezzo mail inviata almeno 40 giorni prima della data fissata per la riunione in plenaria. Quest'ultima può essere svolta anche attraverso piattaforme web purché sia garantita la possibilità per ogni singolo membro del comitato di esprimere il proprio parere ed il proprio voto.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare l'amministratore, indicato dalla plenaria del comitato dei volontari il fondatore provvederà a sostituirlo mediante nuova nomina. Inoltre il fondatore potrà durante il mandato amministrativo rimuovere dal suo incarico ogni membro del consiglio di amministrazione.

Art. 3 - il direttore generale

Il consiglio di amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno per il corretto funzionamento dell'organizzazione nominare un direttore generale della fondazione.

Il direttore è una figura strettamente operativa che agisce su mandato preciso del consiglio di amministrazione. Coordina le risorse umane retribuite e volontarie, si preoccupa dello sviluppo delle strategie individuate dal consiglio di amministrazione ed è garante insieme allo stesso del buon andamento amministrativo e gestionale. Si occupa inoltre delle attività di comunicazione e fundraising di cui è il diretto responsabile. Il direttore può inoltre partecipare alle riunioni del comitato scientifico ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 4 - Il comitato dei volontari

Il comitato dei Volontari è un organo della Fondazione che ha come scopo principale il coordinamento delle persone fisiche che il cda ha ammesso nel comitato stesso.

Possono richiedere l'ammissione al comitato tutte le persone fisiche che intendono svolgere attività di volontariato impegnandosi attivamente nei territori di competenza al raggiungimento della missione sociale. Ogni individuo aspirante volontario potrà esprimere la propria volontà attraverso una comunicazione scritta indirizzata al presidente della fondazione. Quest'ultimo dovrà provvedere ad inserire all'ordine del giorno del primo consiglio di amministrazione la valutazione dell'adesione. Successivamente alla delibera di

adesione, il volontario dovrà versare alla fondazione la quota fissata dal consiglio di amministrazione a titolo di rimborso spese per la copertura assicurativa e le spese generali dell'ente. In seguito se desidera rinnovare il proprio impegno dovrà versare la quota fissata per l'anno in corso dal consiglio di amministrazione entro il 28 febbraio di ogni anno. Il versamento della quota è vincolante per poter esprimere il proprio voto nella plenaria ed essere eleggibile quali rappresentante del comitato dei volontari nel consiglio di amministrazione.

Il comitato dei volontari esprimerà il proprio rappresentante con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono essere eletti tutti i volontari che entro 15 giorni dalla data fissata per la plenaria abbiano inviato la loro candidatura attraverso l'apposita scheda presente sul sito web della fondazione.

Di norma ogni volontario non può percepire compensi per l'attività svolta salvo alcune eccezioni, per incarichi specifici, debitamente valutate dal consiglio di amministrazione.

Art. 05 - Coordinatore territoriale e Sedi Territoriali

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare, a tempo indeterminato e con facoltà di revoca immediata dell'incarico, tra i volontari in regola con il pagamento della quota annuale un referente territoriale, che avrà il compito di favorire il collegamento tra i volontari e il Consiglio di amministrazione, nonché di curare ed organizzare la diffusione dell'operato della fondazione e la divulgazione informativa nel territorio stesso. Quando il numero dei volontari iscritti all'apposito comitato della fondazione, nell'ambito di un territorio, raggiunga il numero minimo di dieci, il Consiglio di amministrazione provvederà alla costituzione della sede territoriale, dando mandato al referente di convocare in assemblea, in luogo di sua scelta, i volontari iscritti nel territorio affinché, senza formalità particolari, provvedano, con votazione a maggioranza semplice dei presenti, alla nomina di un coordinatore territoriale, facendo decadere il ruolo del referente.

Sarà cura del coordinatore territoriale comunicare, entro 10 giorni, alla segreteria l'avvenuta nomina.

Le sedi territoriali così costituite potranno riunirsi in assemblea, senza particolari formalità, al fine di migliorare la conoscenza reciproca dei volontari presenti sul territorio, scambiare le proprie esperienze e fornirsi aiuto reciproco, rilevare ed esaminare problematiche locali ed elaborare proposte per la migliore diffusione della fondazione ed il miglior perseguimento dei suoi scopi su quel territorio. Il coordinatore territoriale dovrà assicurare il miglior collegamento tra la sede ed il Consiglio di amministrazione, rimarrà

in carica 2 anni e sarà rieleggibile.

Su richiesta del consiglio di amministrazione, il coordinatore territoriale potrà esprimere un parere consultivo in merito a domande di ammissione di nuovi volontari.

Qualora nella sede territoriale il numero di volontari scendesse sotto il minimo previsto di 10 volontari, è demandata al coordinatore territoriale la ricostituzione del numero minimo di 10 volontari entro un anno. Trascorso tale termine la sede territoriale decade ed il Consiglio di amministrazione ne delibera lo scioglimento.

Le sedi territoriali nello svolgimento delle loro attività, atte al perseguimento della mission, dovranno attenersi a una progettualità coerente e in linea con il comitato scientifico.

Le sedi territoriali rappresentano articolazioni territoriali dell'unica fondazione costituita in ambito nazionale, pertanto, pur godendo della massima libertà organizzativa a livello locale, non sono dotate di autonomia finanziaria né giuridica.

Per lo svolgimento della propria attività sul territorio e per la promozione di eventi locali rispondenti al mandato statutario, le sedi territoriali potranno provvedere al reperimento di fondi non solo a copertura dell'iniziativa, ma anche ad implementazione dell'attività sociale.

In tali circostanze dovrà essere preventivamente redatto un progetto sintetico dell'iniziativa con un bilancio di previsione delle entrate e delle uscite da sottoporre al Consiglio di amministrazione. Se dal progetto dell'iniziativa emerge un disavanzo finanziario, l'iniziativa stessa deve essere specificamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

Entro il 31.12. di ogni anno ogni sede locale attraverso il proprio coordinatore dovrà inviare al consiglio di amministrazione un report con le entrate ed uscite dell'anno.

Art. 06 il comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione, resta in carica per la durata del mandato amministrativo. Il consiglio di amministrazione ha il dovere di eleggere il comitato scientifico entro 60 giorni dalla sua nomina.

Il comitato scientifico è composto da almeno 3 persone che rappresentano varie professionalità di chiara fama nazionale ed internazionale nell'ambito delle attività perseguite dalla fondazione. I membri al loro interno individuano un coordinatore che dovrà convocare il comitato almeno una volta l'anno e partecipa, se invitato, alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 07 Coordinatore territoriale e Responsabile Dipartimento Salute della chiesa cristiana Avventista del settimo giorno

Qualora in uno specifico territorio la chiesa locale abbia già provveduto alla nomina del Responsabile del Dipartimento Salute, la Fondazione Vita e Salute, nella figura del suo Fondatore, suggerisce ai volontari della sede territoriale di valutare se far coincidere la figura del coordinatore territoriale con quella del responsabile del Dipartimento Salute.